

STATUTO DEL COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA “PENISOLA LARIANA”

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica e sede

1. Il comprensorio alpino di caccia, denominato “PENISOLA LARIANA”, è individuato dal piano faunistico-venatorio provinciale ai sensi della L.R. 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche ed è stato istituito dalla provincia, sulla porzione di territorio assegnata per l'attuazione della caccia programmata, secondo gli scopi previsti in particolare dal presente statuto.
2. La superficie e il perimetro sono indicati nella delibera provinciale di istituzione
3. Nei successivi articoli, per brevità, il comprensorio alpino di caccia “Penisola Lariana” è denominato C.A..
4. Il C.A. è una struttura associativa senza fini di lucro, che persegue scopi di tutela e gestione del territorio e della fauna selvatica.
5. Ha sede in Asso, Piazzale Ponte Oscuro, n.1.

Art. 2

Funzioni e compiti

1. Ai fini di una corretta gestione del territorio e della fauna selvatica, della tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione di habitat idonei al mantenimento e all'incremento delle popolazioni della fauna selvatica all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato dai propri piani poliennali e dal piano faunistico-venatorio della provincia, il C.A. esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente, nonché quelle attività che si rendano comunque necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

CAPO II ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3

Organi sociali

1. Sono organi del C.A.:
 - a) il presidente;
 - b) il comitato di gestione;
 - c) l'assemblea dei cacciatori iscritti;
 - d) il revisore legale.

Art. 4.

Funzioni e compiti del presidente

- 1) Il presidente del C.A. è eletto, con voto segreto, dai componenti il comitato di gestione tra i suoi membri, ai sensi dell'art. 30, comma 9 della L.R. 26/93. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

- 2) Il presidente ha la legale rappresentanza del C.A., e svolge le seguenti funzioni:
- a) convoca l'assemblea dei cacciatori iscritti stabilendone l'ordine del giorno
 - b) convoca e presiede il comitato di gestione, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) sovrintende ai compiti amministrativi e assicura l'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e l'esecuzione delle decisioni degli organi sociali;
 - d) sovrintende al personale ed ai collaboratori;
 - e) firma gli atti e la corrispondenza;
 - f) nomina il vice-presidente, scegliendolo fra i membri del comitato di gestione, e può deliberare, in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del comitato di gestione, sulle materie di competenza del comitato stesso. Tali deliberazioni devono essere comunicate al comitato di gestione nella sua prima successiva adunanza per la ratifica;
 - g) può delegare a membri del comitato di gestione funzioni di propria competenza;
 - h) può proporre all'organo competente la sostituzione di uno o più membri del comitato di gestione per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate.

Art. 5 Organi sostitutivi del presidente

1. In caso di assenza o di impedimento, ed in ogni caso nell'ipotesi di necessità ed urgenza, il presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal vice-presidente.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del presidente, il vice-presidente o, in sua assenza o impedimento, il membro più anziano di età del comitato di gestione, deve riunire, entro dieci giorni, il comitato stesso. Nel frattempo, e fino a nuova elezione, il vice-presidente o, in sua assenza, il membro più anziano del comitato, svolge le funzioni di presidente con i soli poteri di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria amministrazione è provvisoriamente di competenza del comitato di gestione.

Art. 6. Comitato di gestione e suoi compiti

1. Il comitato di gestione è nominato con provvedimento dell'organo competente ed ha la composizione di cui all'art. 30 della L.R. 26/93 e successive modifiche.
2. Nella prima riunione del nuovo Comitato di Gestione, il consigliere anziano provvede a raccogliere i nominativi dei candidati per l'elezione del nuovo presidente.
3. Le riunioni del comitato di gestione, che prende le sue decisioni mediante deliberazioni, sono valide ove vi prendano parte almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il comitato di gestione viene convocato dal presidente ordinariamente non meno di quattro volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta scritta al presidente, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei membri del comitato stesso o su richiesta del revisore legale
5. La convocazione del comitato di gestione avviene in forma scritta, mediante lettera raccomandata e/o posta elettronica e portata a conoscenza con preavviso di almeno otto giorni, oppure, in via d'urgenza, tramite avviso telegrafico, telefonico o posta elettronica effettuato due giorni prima della convocazione stessa.
6. Il comitato nomina un segretario al quale spetta il compito di redigere i verbali delle

riunioni e di curare il registro dei verbali delle adunanze del comitato, nonché ogni altro compito indicato dal comitato stesso con disciplinare d'incarico.

7. Copia delle delibere adottate dal comitato, relative all'approvazione dei bilanci, dei piani poliennali e dei piani di immissione e prelievo, deve essere trasmessa all'organo di competenza, entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione. Copia di qualsiasi altro atto deliberato potrà essere richiesto dalla Regione e/o da singoli soci, sempre su richiesta scritta.

8. Il comitato di gestione svolge i compiti ad esso attribuiti dalla L.R. 26/93.

9. Spetta al comitato di gestione:

- a) proporre all'assemblea dei cacciatori iscritti l'approvazione dello statuto e sue eventuali modificazioni;
- b) predisporre ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo, da sottoporre all'assemblea per la ratifica entro il 30 aprile;
- c) ricevere le domande di ammissione e rinnovo, registrarle in ordine cronologico, procedere all'esame dei requisiti richiesti e decidere in merito alle ammissioni, tenuto conto delle disposizioni legislative;
- d) fissare la quota annua di ammissione nei termini e secondo le procedure di legge;
- e) fissare l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato di gestione e dei compensi ai terzi che sono chiamati a partecipare all'attività degli organi, nonché deliberare il compenso di competenza del revisore legale;
- f) provvedere, anche tramite apposite coperture assicurative e, comunque, con le modalità previste dalla normativa vigente, all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nei territori interessati,
- g) fissare la misura degli incentivi da erogare annualmente agli agricoltori/conduttori dei terreni che si impegnino al ripristino dell'ambiente ed alla salvaguardia della selvaggina.
- h) approvare le eventuali convenzioni con l'amministrazione pubblica in merito alla gestione di particolari territori o istituti;
- i) deliberare sugli orientamenti programmatici delle attività, in base alle previsioni dell'art. 31 della L.R. 26/93 e successive modifiche, avvalendosi della collaborazione di tecnici faunistici.
- j) individuare modalità adeguate alla conservazione e al razionale utilizzo della fauna selvatica vocazionale al territorio e predisporre i piani annuali di protezione e di prelievo adeguandoli agli eventuali progetti di miglioramento ambientale deliberati dalle province all'interno del territorio interessato;
- k) proporre alla Regione, per l'approvazione, i piani di prelievo annuali, predisposti previ censimenti della fauna stanziale, fermo restando il rispetto dei contenuti previsti nel calendario venatorio regionale;
- l) compilare la relazione illustrativa dell'attività annuale da trasmettere, assieme al bilancio finanziario consuntivo, entro il 15 maggio di ogni anno all'amministrazione competente;
- m) mettere in atto le iniziative ritenute necessarie, al fine di promuovere iniziative cinofile-culturali-venatorie sul territorio di competenza;
- n) provvedere all'acquisto o all'alienazione dei beni strumentali;
- o) designare un proprio rappresentante nella consulta faunistica venatoria regionale;
- p) svolgere gli altri compiti e tutte le operazioni che si rendessero necessarie per la gestione del C.A.

Art. 7.

Assemblea dei cacciatori iscritti

1. L'assemblea è composta da tutti i cacciatori ammessi all'esercizio venatorio all'interno del C.A. in regola con il pagamento delle quote associative, per l'anno in corso.
2. L'assemblea è presieduta da un presidente di assemblea, eletto dalla stessa e scelto tra i soci. Non possono essere chiamati a presiedere l'assemblea i membri del comitato di gestione.
3. Nel caso in cui l'assemblea non ratifichi il bilancio consuntivo e/o qualora l'ente pubblico competente accerti la sussistenza di gravi o ripetute irregolarità, lo stesso scioglie il comitato di gestione.

Art. 8

Convocazione dell'assemblea dei cacciatori iscritti

1. L'assemblea dei cacciatori iscritti viene convocata dal Presidente del C.A. per deliberare secondo quanto previsto dal presente statuto.
2. L'assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del C.A. qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi componenti, con comunicazione, spedita al comitato di gestione ed al revisore legale mediante lettera raccomandata, indicante gli argomenti da trattare o su richiesta del revisore legale.
3. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2 senza che il presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d'ufficio nei successivi dieci giorni dal revisore legale.
4. La convocazione è resa nota almeno 10 giorni prima, con l'indicazione della sede, del giorno e ora, nonché dell'ordine del giorno, ai soci, con appositi manifesti murali da affiggere nei comuni ricompresi nel C.A. o con avviso scritto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Oltre che ai componenti di diritto, l'invito è esteso al comitato di gestione e al revisore legale, senza diritto di voto.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, firmata ed accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità del delegante. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e neppure è consentito che un socio possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di 1 iscritto.
6. Le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre al presidente o a chi ne fa le veci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Art. 9

Compiti dell'assemblea dei cacciatori iscritti

1. Spetta all'assemblea dei cacciatori iscritti:
 - a) Nominare il presidente dell'assemblea e il segretario.
 - b) approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
 - c) ratificare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 giugno;
 - d) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal comitato di gestione;
 - e) avanzare proposte ed iniziative al comitato di gestione sulle quali il comitato deve esprimersi con atto deliberativo, nel rispetto delle proprie competenze.

Art. 10

Il revisore legale

1. Il revisore legale è nominato con provvedimento del presidente della Regione.
2. Il revisore legale viene scelto tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili.
3. Il revisore legale rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e, comunque, fino alla nomina del successivo comitato.

Art. 11

Compiti del revisore legale

1. Il revisore legale esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del C.A., agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.
2. Il revisore legale attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico-finanziario predisposto dal comitato di gestione.
3. Il revisore legale redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal comitato di gestione.
4. Il revisore legale ha, in ogni momento, libero accesso a tutti gli atti e documenti del C.A. per il riscontro dell'osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.
5. Su richiesta del presidente del comitato di gestione, comunicata con almeno otto giorni di preavviso, il revisore legale è tenuto, salvo motivata giustificazione, ad assistere alle sedute del comitato di gestione e dell'assemblea ed ad esprimere il suo parere sugli aspetti economico-finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità a partecipare alle suddette sedute, sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.
6. Qualora il revisore legale riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal comitato di gestione o dal presidente, o qualora le deliberazioni del comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare, per iscritto, il presidente del comitato di gestione a regolarizzare quanto riscontrato entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il revisore legale informa il presidente della Regione per gli atti conseguenti.
7. Gli onorari spettanti al revisore legale sono deliberati dal comitato di gestione ai sensi dell'art. 6, comma 9, lettera e ,e dell'art.20 comma 5 del presente statuto, contestualmente alla nomina, sulla base della tariffa in vigore ,in relazione alle rispettive categorie.

Art. 12

Commissioni territoriali operative

1. Il comitato di gestione può istituire commissioni settoriali e territoriali operative, determinandone la composizione ed i compiti.
2. Le commissioni sono presiedute da un componente del comitato di gestione o delegato.
3. Le commissioni operano ricercando ed utilizzando il volontariato.

CAPO III NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 13

Elezione e durata delle cariche dei membri del comitato di gestione

1. La durata in carica del comitato di gestione è di 5 anni.
2. Per tutti i membri designati, è ammessa la revoca da parte degli organi designanti. La sostituzione deve comunque essere motivata per iscritto.
3. I membri sono tutti rinominabili, indipendentemente dalla durata del mandato, e mantengono i loro poteri anche oltre il termine di cui ai commi 1 e 2, fino alla nomina dei nuovi membri. I membri sono tutti rinominabili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi.
4. Non sono nominabili e comunque decadono da ogni carica ricoperta:
 - a) i cacciatori associati non in regola con il pagamento delle quote.
 - b) coloro che, comunque, perdano la qualità di soci per dimissione, espulsione od altra causa;
 - c) coloro che vengano sospesi dall' organo associativo;
 - d) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per il periodo corrispondente all'interdizione;
 - e) il presidente, qualora commissariato per inadempienze di cui all'art. 30 della L.R. 26/93 e succ. modifiche.
5. La decadenza dagli incarichi deve essere deliberata dal comitato di gestione e diviene immediatamente esecutiva. Dell'avvenuta decadenza deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza.

Art. 14

Cessazione e vacanza delle cariche

1. Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei membri del comitato di gestione cessi dalla carica, il comitato stesso comunica alla Regione la necessità di provvedere alla nomina del sostituto.
2. Qualora il numero dei membri del comitato di gestione risulti ridotto a meno della metà, tale organo decade.
3. I componenti dei comitati di gestione che, immotivatamente, non partecipino ai lavori per tre riunioni consecutive dei comitati stessi, decadono dalla carica.

Art. 15

Votazioni dell'assemblea

1. Le votazioni dell'assemblea sono, di regola, palesi. Esse avvengono a scrutinio segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.
3. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta.
4. Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In questo caso può essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

CAPO IV

NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Art. 16

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione o bilancio preventivo è formulato in termini di competenza, assicurando il pareggio fra costi e ricavi.
3. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Comitato di Gestione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea entro il 30 aprile dello stesso anno.
4. Al bilancio preventivo deve essere allegata la Relazione del revisore legale.

Art. 17

Conto consuntivo

1. Il bilancio consuntivo o rendiconto annuale è predisposto secondo il sistema del reddito ed è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
2. Il bilancio consuntivo o rendiconto annuale non deve chiudere in disavanzo. Qualora si verificasse tale eventualità, a causa di rimborso danni, spese imprevedute intervenute nell'esercizio, ammortamenti per investimenti, il bilancio preventivo del successivo esercizio deve prevederne l'integrale copertura, qualora il disavanzo non potesse essere già coperto al momento della sua approvazione dagli avanzi riportati dai precedenti esercizi.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Comitato di Gestione entro il 31 marzo dell'anno successivo e sottoposto alla ratifica dell'assemblea entro il 30 aprile dello stesso anno.
4. Al bilancio consuntivo deve essere allegata la Relazione del revisore legale.

Art. 18

Dotazione finanziaria

1. Il fondo di dotazione finanziaria del CA è composto da:
 - a) Quote versate dai cacciatori iscritti.
 - b) Finanziamenti erogati dalla Regione o da altri enti.
 - c) Contributi di terzi a fondo perduto e donazioni.

Art. 19

Opere e forniture

1. Il Comitato di Gestione, nell'ambito delle proprie funzioni, può ordinare lavori o forniture nei limiti prefissati nel bilancio preventivo e, comunque, di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche accertate di cassa.
2. La delibera di spesa autorizza il presidente a provvedere all'assunzione dell'impegno, mediante il quale sorge l'obbligazione nei confronti del contraente scelto, secondo quanto disposto dal presente statuto.
3. La scelta dei contraenti avverrà secondo procedure competitive semplificate.
4. Il C.d.G., fissa annualmente un importo massimo di spesa chiamato "Fondo economale", entro il quale il Presidente del comitato di gestione può disporre per le piccole spese di ordinaria gestione.

Art. 20
Emolumenti degli organi del C.A.

1. Gli emolumenti possono essere previsti per: il presidente, i membri del comitato di gestione, il revisore legale, il segretario.
2. Gli eventuali emolumenti del presidente e del segretario sono quantificati con delibera del comitato di gestione in prima riunione a cui né il presidente né il segretario partecipano.
3. Il comitato di gestione è comunque tenuto a deliberare gli emolumenti ai membri del comitato stesso, quantomeno nella forma di gettone di presenza per ogni seduta sia ordinaria che straordinaria, oltre ai rimborsi per spese di viaggio.
4. Le riunioni del comitato non possono tenersi, anche se in seduta straordinaria, a distanza temporale inferiore alle ventiquattro ore rispetto alla riunione precedente.
5. Gli emolumenti del revisore legale sono definiti secondo tariffa professionale.
6. Le delibere che definiscono gli emolumenti del presidente e dei membri del comitato di gestione vengono inviate, per l'approvazione, alla Regione, che delibera, in merito, entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di mancato rispetto di tale termine detti atti si intendono come approvati.
7. Nel caso la Regione non approvi tali delibere, deve darne tempestiva comunicazione, corredata da opportuna motivazione, al comitato di gestione, il quale, riesaminato il proprio atto secondo le osservazioni pervenute, ridelibera in via definitiva.

Art. 22
Disposizioni varie

1. Il comitato di gestione autorizza il rimborso a pie' di lista delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di incarichi regolarmente conferiti dagli organi del C.A. Può altresì determinare compensi ed onorari in relazione alla gravosità dell'impegno connessa alla carica rivestita all'interno degli organi statutari. Esso può anche stabilire un compenso a favore di coloro ai quali vengono affidati incarichi specifici.
2. Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria, il C.A. deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:
 - a) libro protocollo;
 - b) libro giornale;
 - c) libro dei verbali delle riunioni del comitato di gestione;
 - d) libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea;
 - e) libro dei verbali delle riunioni delle commissioni.
 - f) libro dei soci.
3. Detti libri vanno tenuti a cura del comitato di gestione.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
Disposizioni finali

1. In caso di scioglimento del C.A., tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentita la Regione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabili, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile.
3. Il presente Statuto viene adottato dal comitato di gestione del C.A. nella seduta del 08 maggio 2018 e approvato dalla assemblea dei soci del 24 maggio 2018.
4. Il presente Statuto recepirà automaticamente ogni eventuale disposizione novativa discendente da leggi e/o regolamenti Statali e Regionali.